

Reclutamento del personale docente: le novità del decreto “PNRR e SCUOLA”

Pubblicato in G.U., è in vigore dall’8 aprile il [decreto-legge 07 aprile 2025, n. 45](#), recante *Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026*.

Approfondiamo in questa sede l’**articolo 2**, rubricato *Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 del sistema di reclutamento dei docenti, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza*. Tale articolo introduce una serie di modifiche normative e procedurali volte ad accelerare, semplificare e rendere più flessibile il sistema di reclutamento del personale docente. Il contesto è quello dell’attuazione della riforma del PNRR relativa alla formazione e al reclutamento degli insegnanti, con l’obiettivo di rispondere alla necessità di rinnovare l’organico scolastico in tempi rapidi e con strumenti più efficienti.

Comma 1 – Integrazione delle graduatorie concorsuali

Viene modificato l’art. 59, c. 10, lett. d), del D.L. n. 73/2021. Si stabilisce che, per i concorsi banditi a partire dal 2023, le graduatorie di merito debbano essere integrate, per un triennio dalla data della loro pubblicazione, con un numero di candidati **idonei non vincitori** fino al 30% dei posti messi a concorso, a condizione che abbiano superato la prova orale con il punteggio minimo previsto. Gli idonei potranno essere assunti, dopo aver garantito le immissioni in ruolo dei vincitori, **solo sui posti vacanti residui e nei limiti autorizzati annualmente**. L’utilizzo delle graduatorie così integrate seguirà un ordine di priorità temporale: quelle del concorso PNRR 1 saranno utilizzate prima di quelle del concorso PNRR 2 e così via.

Per l’ANP il sistema dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente dimostra ancora una volta la sua inadeguatezza, tanto che per raggiungere i target previsti dal PNRR occorre, di fatto, incrementare del 30% i posti messi a bando, attingendo dalle posizioni di retrovia delle graduatorie. Ricordiamo, inoltre, che le selezioni dei concorsi PNRR, essendo effettuate con una prova scritta a risposta chiusa e una prova orale, destano perplessità sulla loro reale possibilità di selezionare i più meritevoli; ancor più ora, con la previsione di immettere in ruolo più candidati rispetto a quanti originariamente previsti. L’aver voluto attenuare tale effetto ponendo un limite temporale triennale all’integrazione delle graduatorie sarebbe di per sé oggetto di apprezzamento, se non fosse per quanto previsto dal comma 2 che passiamo a esaminare.

Comma 2 – Istituzione di un elenco regionale di idonei

Si aggiungono due nuovi commi all’art. 399 del D.lgs. n. 297/1994:

- Il **comma 3-ter** istituisce un **elenco regionale** per i docenti idonei in concorsi svolti a partire dal 2020 che abbiano superato la prova orale ma non siano rientrati nei vincitori. Tali docenti, esclusi quelli già assunti a tempo indeterminato o con contratti annuali finalizzati al ruolo, possono iscriversi all’elenco su domanda per essere eventualmente assunti in caso di esaurimento delle graduatorie ordinarie

- Il decreto ministeriale annuale definirà le modalità di costituzione e aggiornamento dell'elenco, che sarà ordinato cronologicamente in base al concorso sostenuto e al punteggio ottenuto.

Se già il comma 1 suscitava forti perplessità, le stesse sono purtroppo confermate da queste disposizioni in base alle quali il semplice superamento delle prove di un concorso svolto dal 2020 in poi costituisce, di fatto, titolo valido per l'assunzione, a prescindere dal numero di posti messo a bando. Tali elenchi regionali, infatti, non avranno alcuna scadenza e, dopo la loro costituzione per le nomine in ruolo del 2026/2027, saranno soggetti a continui aggiornamenti annuali. Se il fine – evitare la presenza di posti vacanti non assegnati – è condivisibile, la strada scelta appare non solo lesiva del merito, dal momento che potranno essere assunti anche candidati collocati in graduatoria con punteggio minimo, ma in contraddizione con quanto disposto recentemente dall'art. 4, c. 1 del D.L. n. 25/2025, secondo cui il concorso è lo strumento "ordinario e prioritario" per il reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni.

Si tratta di misure che non condividiamo e che provano ancora una volta l'inadeguatezza del sistema dei concorsi per il reclutamento del personale scolastico, la cui assunzione dovrebbe essere affidata, una volta per tutte, alla responsabilità dei dirigenti scolastici.

- Il **comma 3-quater** disciplina la procedura di assegnazione della sede per i docenti assunti. Si introduce un termine rigido di soli **cinque giorni per accettare la sede assegnata**; in caso di mancata accettazione, il candidato è considerato rinunciatario e cancellato dalla graduatoria. L'accettazione della sede esclude la possibilità di accettare incarichi a tempo determinato nello stesso anno.

Riteniamo che sia una disposizione di buon senso che finalmente pone rimedio alla prassi di molti docenti immessi in ruolo di decidere all'ultimo istante se accettare o meno la proposta di assunzione, con detrimento dei diritti degli altri candidati in attesa di nomina e conseguente scopertura delle cattedre. L'obiettivo è evitare ritardi e mancate prese di servizio, favorendo rapidità e certezza nella gestione del personale e agevolando il regolare avvio dell'anno scolastico.

Comma 3 – Correzione tecnica sui criteri di ammissibilità alla prova orale

Viene modificato l'articolo 17, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 59/2017 precisando che l'esclusione dalla prova orale per punteggi "*per difetto*" viene sostituita da "*per eccesso se maggiori o uguali a 0,5*". Tale modifica riguarda il criterio matematico di arrotondamento dei posti assegnati a ogni procedura di reclutamento.

La disposizione riguarda la determinazione dei posti assegnati a ogni procedura concorsuale. Si tratta di previsioni complesse e farraginose che si potrebbero semplificare passando a un sistema di reclutamento basato sulla chiamata diretta da parte delle istituzioni scolastiche.

Comma 4 – Proroga straordinaria delle assunzioni fino a dicembre 2025

In maniera analoga a quanto già avvenuto per l'anno scolastico 2024/2025, anche per l'anno scolastico 2025/2026 le immissioni in ruolo potranno essere completate dopo l'ordinaria scadenza del 31 agosto, purché entro il 31 dicembre 2025, sempre che le graduatorie siano pubblicate non oltre il 10 dicembre 2025.

I vincitori inseriti in graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto potranno scegliere la sede tra i posti residui che saranno temporaneamente resi indisponibili per le supplenze. Se un vincitore sta già lavorando su uno di quei posti con contratto annuale, sarà confermato su quella sede. Nel frattempo, detti posti saranno coperti da supplenze temporanee fino all'immissione definitiva.

La disposizione consente di sfruttare al massimo le graduatorie disponibili, anche se pubblicate tardivamente, per evitare che restino posti vacanti non assegnati. Tuttavia, essa non solo provocherà, anche per l'anno scolastico 2025/2026, un cambiamento repentino di docenti nel corso dell'anno scolastico, come già purtroppo accade nelle fasi di avvio, ma addirittura protrarrà lo sgradito fenomeno del “valzer delle cattedre” fino alle vacanze natalizie. Si tratta di eventi che, persistendo l'inadeguato sistema dei concorsi e delle graduatorie, è assolutamente impossibile eliminare, tanto è vero che nessun decisore politico ci è mai riuscito. Ciò non a causa di una cattiva organizzazione, ma per una difficoltà intrinseca: **il sistema dei concorsi è assolutamente inadeguato a garantire efficacia ed efficienza al sistema di istruzione e dovrebbe essere sostituito da sistemi più dinamici e moderni**, basati sulla selezione del personale da parte dei dirigenti scolastici e sulla valutazione del loro operato da parte dei Comitati già operanti in tutte le istituzioni scolastiche.